

## **INFORMATIVA SULLA GESTIONE E UTILIZZO DEI LOG**

### **DEFINIZIONE DI FILE LOG**

Come indicato ed ulteriormente illustrato nelle **“Linee Guida per la Gestione e Conservazione dei Log”** pubblicate sul sito aziendale, un log è la registrazione di ogni attività eseguita su un dispositivo elettronico. Esso normalmente riporta indicazioni temporali, riferimenti all’attività effettuata ed ovviamente riferimenti a chi l’ha eseguita; gli eventi vengono quindi registrati e memorizzati, dando origine a quelli che vengono definiti come file di log. Pertanto, i file di log sono uno strumento capace di rappresentare con precisione le operazioni compiute sui sistemi informatici e quindi sui dati personali. Se correttamente “trattati”, consentono di garantire la sicurezza dell’infrastruttura informatica e la conseguente liceità del loro utilizzo.

L’entrata in vigore del Regolamento Europeo 2016/679 - GDPR, ha indotto le aziende a ridefinire le proprie politiche di trattamento dei dati personali adeguando i sistemi informativi impiegati nella gestione delle informazioni, nonché gli strumenti per il monitoraggio della sicurezza degli stessi. In questo contesto si inserisce la scelta dell’Azienda A.O. dei Colli di impiegare sistemi di “log management”, ovvero sistemi che, mediante la registrazione e il salvataggio dei cosiddetti “file di log”, consentono di tracciare il complesso di attività compiute attraverso l’impiego dei dispositivi elettronici.

I file di log consistono in file di testo all’interno dei quali vengono memorizzate, in ordine cronologico, le operazioni compiute dai sistemi ovvero le operazioni compiute dagli utenti sui computer o su altri dispositivi hardware, nonché sulle applicazioni software. In altri termini, mediante i file di log è possibile ricostruire l’iter di operazioni che hanno riguardato un determinato sistema informativo consentendo, in particolar modo, il tracciamento delle eventuali anomalie o minacce che potrebbero colpire i sistemi, compromettendo, di conseguenza, la sicurezza delle informazioni memorizzate all’interno degli asset informatici. In concreto la registrazione e conservazione dei file di log si realizza mediante l’impiego di specifici software di log management che, inseriti all’interno dell’architettura di rete aziendale, consentono la gestione centralizzata dei file di log mediante un apposito server all’interno del quale vengono veicolati i file di log provenienti dalle diverse componenti, hardware e software, appartenenti alla medesima infrastruttura IT.

### **BASE GIURIDICA - FINALITA’ E MODALITA’ DELLA RACCOLTA E CONSERVAZIONE DEI FILE LOG**

L’Azienda A.O. dei Colli, in qualità di Titolare del Trattamento dati, raccoglie e gestisce la conservazione dei file log con le modalità e per le finalità qui di seguito indicate.

Le basi giuridiche sono rappresentate da motivi connessi al principio di accountability (responsabilizzazione) introdotto dall’entrata in vigore del GDPR come specificatamente individuato dall’art. 24, par. 1 del GDPR, che pone in capo al titolare del trattamento l’onere di provare la conformità della propria struttura organizzativa e procedurale in ambito privacy alla normativa di settore. Principio ulteriormente confermato dall’art. 32 del medesimo GDPR, che impone al titolare del trattamento il compito di individuare, implementare ed aggiornare un sistema di misure di sicurezza tecniche ed organizzative idonee a proteggere i dati personali da potenziali rischi quali la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l’accesso, accidentale o illegale, ai dati personali. In tale contesto, come già sottolineato, il titolare ha predisposto l’utilizzo di un sistema di log management, capace di tracciare e conservare le informazioni riguardanti le operazioni compiute sui sistemi che impattano direttamente sui dati personali e che, appunto, rappresenta un valido strumento di riscontro per eventuali incidenti ITC.

Infatti, a seguito del verificarsi di un incidente sulla sicurezza che possa, anche solo potenzialmente, compromettere i dati personali oggetto di trattamento, l’azienda sarà in grado di attuare una vera e propria

“procedura di indagine” finalizzata ad acquisire le necessarie informazioni relative all’incidente e a valutare la configurabilità di una violazione dei dati personali rilevante ai fini della normativa privacy vigente.

A titolo informativo va ricordato che l’obbligo di adozione di sistemi di gestione dei log, anche se limitatamente alle operazioni compiute dagli amministratori di sistema, nel cui ambito si intendono incluse le figure professionali preposte alla gestione e alla manutenzione di un impianto di elaborazione o di sue componenti, nonché gli amministratori di basi di dati, di reti, di apparati di sicurezza e di sistemi software complessi, era già definito all’interno del Provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali del 27 novembre 2008, modificato con Provvedimento del 25 giugno 2009 attualmente ancora in vigore.

I file di log registrati e conservati dal titolare mediante i software di log management, affinché possano essere ritenuti validi, sono sottoposti a procedure di backup allo scopo di garantire la ridondanza delle informazioni relative alle operazioni eseguite sui sistemi in modo che, in caso di inaccessibilità dei file di log originali, laddove ad esempio gli stessi risultassero corrotti o cancellati, sarà possibile “ripristinarli” mediante le copie di backup.

Relativamente alla conformità del contenuto degli stessi, secondo quanto precisato dall’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali, i file di log gestiti dal titolare rispondono alle seguenti caratteristiche:

- **completezza**, ovvero i file di log contengono tutte le informazioni relative alle operazioni compiute dagli operatori secondo quanto illustrato nella definizione degli stessi di cui sopra;
- **inalterabilità**, ovvero il contenuto dei file di log sono imm modificabili nel tempo;
- **verificabilità**, ovvero i file di log consentono il controllo del corretto utilizzo dei dati.

Ciò atteso, il sistema di “log management” gestito dal titolare registra tutte le operazioni di accesso, inclusi i tentativi di accesso falliti, nonché le operazioni di disconnessione dai sistemi hardware o software e traccia le operazioni compiute dagli utenti sui computer o su altri dispositivi hardware o applicazioni software. Tale sistema, come già sottolineato, rappresenta un valido e lecito meccanismo volto a verificare la correttezza delle attività compiute in conformità all’impianto di misure di sicurezza prescritte dalla normativa e dalle policy aziendali adottate. Ovvero, il monitoraggio dei log di sistema rappresenta una efficace misura di sicurezza per la salvaguardia (da attacchi e negligenze) dei dati personali attraverso i diversi strumenti informatici di cui dispone il titolare (database, software, asset IT forniti ai dipendenti ecc.), in conformità con gli obblighi previsti dal GDPR. Nello specifico, consultando i registri dei log è possibile, da parte del titolare, risalire agilmente ad anomalie negli accessi ai sistemi informatici e reperire importanti informazioni sulle attività svolte sui sistemi. Tali controlli sono svolti nel rispetto delle regole e dei principi imposti dal GDPR (e quindi dalla normativa sulla protezione dei dati personali), nonché dalle norme che predispongono garanzie volte a tutelare la dignità dei lavoratori così come stabilito dall’art. 4 della Lg. 300/1970 (cd Statuto dei Lavoratori).

Il tracciamento dei file di log comporta un trattamento di dati personali dei lavoratori e pertanto viene necessariamente effettuato secondo i principi e le disposizioni vigenti poste a protezione dei dati personali (privacy). A tale proposito il titolare è dotato di sistemi e procedure di monitoraggio dei log che rispecchino un adeguato bilanciamento di interessi tra le esigenze di sicurezze dell’organizzazione e quelle di riservatezza dei dipendenti. Ovvero, il trattamento dei dati personali dei lavoratori relativi alla raccolta, alla conservazione e all’utilizzo dei file di log avviene secondo le modalità indicate nelle “**Linee Guida per la Gestione e Conservazione dei Log**” e necessariamente nel rispetto dei seguenti principi generali sanciti dal GDPR (art. 5, par. 1):

- **trasparenza**: il soggetto i cui dati personali vengono raccolti e conservati nei file di log durante lo svolgimento delle normali attività di lavoro mediante l’utilizzo di sistemi informativi aziendali è regolarmente informato tramite il documento in oggetto;
- **limitazione della finalità**: il trattamento dei dati personali dei lavoratori è finalizzato al perseguimento dei soli interessi legittimi sopra illustrati;

- **proporzionalità o minimizzazione dei dati:** i dati raccolti sono proporzionati rispetto alle finalità perseguite e sono:
  - Per i log di utilizzo/di sistema:
    - Indirizzo IP della risorsa utilizzata per l'accesso;
    - ID User dell'utente che effettua l'accesso;
    - Giorno e ora dell'accesso;
    - Operazioni effettuate (tipo di accesso, dati trattati, sw coinvolti, etc.);
    - Esito/Risposta (messaggi di conferma o di eventuali errori).
  - Per la Posta Elettronica:
    - Indirizzo IP del mittente del messaggio;
    - Indirizzo IP del destinatario;
    - Giorno e ora dell'invio;
    - Esito dell'invio;
    - Criterio di filtro applicato e suo esito;
    - Responso fornito dal server di posta (messaggi di conferma od errore);
    - Dimensioni del messaggio.
  - Per Internet:
    - Identificativo utente non direttamente riconducibile alla persona fisica intestataria dell'utenza;
    - Giorno e ora della navigazione;
    - L'indirizzo Web del sito visitato;
    - Il tempo di connessione;
    - Criterio di filtro applicato e suo esito;
    - Responso fornito dal server remoto;
    - Byte trasmessi e ricevuti.
- **limitazione della conservazione:** i dati sono conservati solo per un arco di tempo necessario al perseguimento delle finalità secondo i criteri indicati nelle suddette linee guida:
- **accesso ai registri di log:** l'accesso ai registri di log è consentito solo a soggetti appositamente individuati ed è tracciato, protetto da credenziali univoche e giustificato da esigenze connesse alle sole finalità di cui sopra.

## RILEVANZA LEGALE DEI FILE LOG

In quanto documenti informatici, ai log file si applica la disciplina prevista dall'art. 2712 del Codice civile in base alla quale **“le riproduzioni informatiche fanno piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime”**. In concreto, in applicazione dell'art. 20, comma 1-bis del Decreto Legislativo n. 82 del 7 marzo 2005, noto come “Codice Amministrativo Digitale”, il giudice civile ha facoltà di valutare il valore probatorio del documento informatico, tenendo conto delle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità del documento medesimo.

Sotto il profilo puramente pratico, i log file costituiscono strumenti di troubleshooting (letteralmente “eliminazione del problema”), utili ai sistemisti o agli amministratori di rete per eseguire una corretta manutenzione ed eventuale riparazione del sistema informatico.

Ogni ulteriore informazione sul trattamento dati è consultabile al seguente link <https://www.ospedalideicolli.it/privacy/>